

REGIONE TOSCANA

Consiglio regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 20 aprile 2005

Ricorsi alla Corte Costituzionale
(gennaio-febbraio 2005)

Regioni a Statuto ordinario

A cura di: Beatrice Pieraccioli

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 4 DELL'8 gennaio 2005
(GU 6/05)

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: art. 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Toscana 22 ottobre 2004, n. 56 (Modifiche della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 "Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale")

Annotazioni: Con il presente atto il Governo ricorre per chiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale della sopracitata legge regionale perché appare in contrasto con il riparto di competenza legislativa tra stato e regioni in materia di "tutela della salute", quale disposto dall'art. 117, comma 3, della Cost.

In particolare, viene impugnata la disposizione di cui all'art. 1 della l.r. 56/2004 che, nell'aggiungere l' art. 50 bis alla precedente legge regionale 8 marzo 2000, n. 22, prevede che "gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, del servizio sanitario regionale sono conferiti ai dirigenti sanitari in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell'incarico".

Lo stesso articolo prevede inoltre che gli "incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, del servizio sanitario regionale, sono conferiti ai professori e ricercatori universitari, che svolgono un'attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico".

La parte che ricorre sostiene che tali modifiche alla legge regionale vigente (l.r. 22/2002 "Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale") si pongono in contrasto con la legge 29 maggio 2004, n. 138 (c.d. legge Sirchia) ove si afferma che " la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di struttura semplice o complessa". Quindi ci sarebbe la violazione di un principio fondamentale quale sarebbe da considerare quello contenuto nella disposizione statale da ultimo citata, da parte della normativa regionale.

Inoltre, ad abundantiam, si aggiunge che la disposizione impugnata sarebbe altresì in contrasto, per vari profili, con altri principi fondamentali espressamente sanciti dall'ordinamento costituzionale quali quelli della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, del diritto al libero sviluppo della personalità umana, della promozione della ricerca scientifica, della piena autonomia degli ordinamenti universitari.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 12 DEL 31 gennaio 2005
(GU 7/05)

Materia: Diritti della personalità

Limiti violati: art. 3, 117, secondo comma, Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, artt. 2,3,4,5, 7 e 16

Annotazioni: il Governo agisce nei confronti della Regione Toscana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale n. 63/2004 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere).

Si sostiene che tale legge, promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione determinate dall'orientamento sessuale e dell'identità di genere, nei vari settori della formazione professionale e delle politiche del lavoro, della sanità, delle attività turistiche e commerciali, invaderebbe la competenza statale a cui spetterebbe, soltanto, la tutela dei diritti fondamentali della persona che deve necessariamente esplicarsi in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale ai sensi degli art. 2, 3, e 5 della Cost.

Non sarebbe pertanto consentito che le situazioni in oggetto trovino considerazione differenziata nelle singole regioni perché questo, oltre a contraddire il principio fondamentale di unità contenuto nell'art. 5 Cost., si concretizzerebbe, per i singoli in un'ingiustificata disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.

Inoltre si osserva che le disposizioni impugnate, introducendo istituti e misure di tutela dei soggetti che si presumono discriminati, finirebbe essa stessa col dare rilievo giuridico a diversità rispetto alle quali l'ordinamento è del tutto indifferente; tale tipo di norme arricchirebbe il patrimonio delle posizioni giuridiche e dei diritti di taluni soggetti dell'ordinamento a svantaggio di altri ed inciderebbe pertanto sullo stato e capacità delle persone e cioè sull'ordinamento civile, materia la cui disciplina spetta, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. i) Cost., in via esclusiva allo Stato.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE N. 9 DEL 10 FEBBRAIO 2005 (GU 8/05)

Materia: Ambiente

Limiti violati: artt. 5, 117, 118 Cost.

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: Decreto ministeriale Ministro dell'ambiente e tutela del territorio del 18 novembre 2004

Annotazioni: La regione Toscana impugna il provvedimento ministeriale con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del 3 dicembre 2004.

In riferimento alla nomina (e alle ulteriori proroghe dell'incarico) del soggetto in questione, il ricorrente si lamenta un comportamento del Ministro sicuramente non improntato alla leale e fattiva collaborazione.

A tal proposito, si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza 27/2004, con specifico riferimento alla prima nomina del Commissario dell'Ente Parco dell'Arcipelago toscano, ha affermato che "proprio per il fatto che alla nomina del commissario si giunge in difetto di nomina del presidente, per il mancato perfezionamento dell'intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo"; nel caso di specie la nomina commissariale è stata dichiarata illegittima per il "mancato avvio e sviluppo delle trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo".

Il comportamento tenuto dal Ministro dopo la richiamata pronuncia costituzionale non avrebbe affatto rispettato i suddetti principi, non essendovi alcuna volontà di ricercare un'intesa con il presidente della regione. Il provvedimento impugnato di proroga ulteriore dell'incarico commissariale, dimostrerebbe, bensì, la volontà di istituzionalizzare e conferire maggiore stabilità al commissario.

Il comportamento sleale del Ministro determinerebbe, inoltre, la lesione delle competenze regionali: infatti la regolamentazione dell'ente parco (di cui il presidente è l'organo fondamentale) verrebbe ad interferire con le potestà costituzionalmente garantite alle regioni nelle materie del governo del territorio, dell'agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca.

Pertanto l'interferenza del ruolo del presidente del parco con molteplici competenze regionali costituzionalmente garantite imporrebbe di interpretare

l'intesa richiesta dall'art. 9, terzo comma, della legge 394/1991 come forma di codeterminazione paritaria del contenuto dell'atto, come tale necessaria ed inibente la nomina di un Presidente che non sia individuato a seguito della prescritta intesa.

Il comportamento del Ministro che non pone in essere le trattative necessarie volte a superare le divergenze che impediscono il raggiungimento dell'intesa è, secondo quanto sostenuto dalla Regione, sicuramente contrario ai principi di leale collaborazione e determinerebbe, secondo quanto sopra esposto, una lesione delle competenze regionali costituzionalmente garantite.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 22 DEL 17 febbraio 2005
(GU 10/05)

Materia: Ambiente (tutela dell')

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. m) ed s), terzo comma Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)

Annotazioni: Il Governo impugna la legge della Regione Abruzzo affidandosi ai criteri espressi dalla Corte costituzionale che più volte si è pronunciata in materia di inquinamento elettromagnetico, individuando i principi fondamentali ai quali le regioni debbono attenersi nella loro legislazione.

Tali principi sono contenuti nella legge quadro 36/2001 che ha fissato diversi standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico (limiti di esposizione, valori di attenzione obiettivi di qualità) attribuendo la loro fissazione allo Stato, per esigenze sia di tutela della salute e dell'ambiente, ma anche per consentire la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti ad elevati interessi nazionali come tali necessari per il Paese.

In base a tali considerazioni, si ritiene che le disposizioni impugnate siano illegittime perchè precludono, in via astratta e generalizzata, la localizzazione degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per la telefonia mobile, indipendentemente dal raggiungimento o dal superamento dei valori soglia, in contrasto con la logica della legge statale che è quella di "affidare allo Stato la fissazione di soglie di esposizioni, alle regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè delle ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l'impatto negativo degli impianti sul territorio".

Il governo contesta pure l'illegittimità della norma che prevede che il parere favorevole della Regione sia condizionato dal fatto che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni ai valori paesaggistici ed ambientali.

La norma sarebbe illegittima in quanto la Regione avrebbe esercitato la sua potestà legislativa in una materia che non le compete (apposizione dei vincoli di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati) finendo con il pregiudicare un interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 14 DEL 31 gennaio 2005
(GU 7/05)

Materia: Sicurezza pubblica

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. h) Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)

Annotazioni: Con la legge regionale in oggetto la Regione Abruzzo promuove una serie di interventi ed iniziative in materia di sicurezza dei cittadini "in accordo con lo Stato, cui resta attribuita la potestà legislativa esclusiva".

In particolare l'art. 6 prevede l'istituzione del "Comitato scientifico regionale permanente per le politiche della sicurezza e della legalità", mentre il successivo art. 7 disciplina le relative funzioni.

Siffatte attribuzioni, in quanto riferibili alla materie della sicurezza pubblica, sarebbero in contrasto con la riserva esclusiva statale contemplata dall'art. 117, secondo comma, lett. h) della Cost..

Come la Corte ha avuto occasione di affermare, la sicurezza pubblica sarebbe da configurare, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa e locale, come settore riservato allo Stato relativamente alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine (sent. 6/2004).

Secondo quanto sostenuto dal Governo, le funzioni attribuite al comitato scientifico regionale dalle lett. e) ed f) dell'art. 7 della legge regionale abruzzese esulerebbero dalla competenza regionale in materia di "polizia amministrativa locale" andando ad invadere la competenza esclusiva statale in materia di "sicurezza pubblica". Quando infatti si prevede la predisposizione di un piano annuale sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione Abruzzo" e si attribuisce la competenza a svolgere "attività di studio e di ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale", sarebbe evidente che si stanno individuando funzioni tipicamente spettanti allo Stato in via esclusiva nella materia della sicurezza pubblica, intesa come prevenzione e repressione di tutti i comportamenti criminosi.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 11 del 20 gennaio 2005
(GU 7/05)

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: art. 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bio-naturali per il benessere) artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11.

Annotazioni: Con la denunciata legge regionale la Regione Liguria ha istituito l'elenco per gli operatori delle discipline bio-naturali per il benessere del cittadino, definendo tali discipline; istituendo l'elenco degli operatori in tale settore e delle relative organizzazioni, associazioni, imprese; definendo le modalità per l'inserzione in tale elenco; istituendo un Comitato regionale avente, tra l'altro, funzioni di indirizzo sulla materia nel territorio regionale e poteri disciplinari.

La legge regionale, secondo il Governo, appare censurabile in quanto eccede dalle competenze regionali in materia di tutela della salute: la normativa regionale regolamenta figure professionali che sono da ascrivere nell'ambito delle professioni sanitarie, anche se non convenzionali, la cui individuazione, con i relativi profili ed ordinamenti didattici competerebbe allo Stato secondo quanto previsto dall'art. 117 terzo comma della Cost. che prevede l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di professioni sanitarie solo nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale.

In questo senso si è espressa la stessa Corte costituzionale nella sentenza 353/2003 secondo cui "la disciplina de qua è da ricondurre nell'ambito della competenza concorrente in materia di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, della Cost. I relativi principi fondamentali, non essendo stati, fino ad ora formulati dei nuovi, sono pertanto da considerare quelli, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. 201/2003, 282/2002) risultanti dalla legislazione statale già in vigore".

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 18 dell'8 febbraio 2005
(GU 8/05)

Materia: Enti locali

Limiti violati: artt 3, 97, 114, e 117, secondo comma, lett. p) Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68 "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2002, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)".

Annotazioni: Il Governo impugna due disposizioni della citata legge: la prima è contenuta nell'art. 1 che detta parametri numerici per la composizione dei consigli e la validità delle sedute in caso di rinnovo dell'organo rappresentativo.

La norma contrasterebbe con i criteri generali fissati dal testo unico sugli enti locali 267/2000 in base ai quali la Comunità montana avrebbe una piena autonomia statutaria alla stregua di quella dei comuni e sarebbe pertanto sovrana nella determinazione della propria organizzazione, con la conseguenza che la regione non può interferire con detta potestà e non può imporre norme organizzative in contrasto con detta potestà.

L'autonomia organizzativa dell'ente è ulteriormente garantita dalla previsione dell'art. 117, secondo comma, lett. p) della Cost. che prevede la riserva esclusiva statale in materia di organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali.

Ancora, appaiono violati gli art. 3 e 97 Cost, nella misura in cui l'imposizione di parametri numerici più pesanti per la composizione dei consigli e per la validità delle sedute nei casi previsti introduce irragionevoli disuguaglianze tra organismi della stessa natura e funzione.

Altra norma censurata è l'art. 4 che detta disposizioni transitorie per la comunità montana Area Lucchese prevedendo che continui ad operare fino all'individuazione del nuovo ambito territoriale.

Con tale disposizione la Regione violerebbe l'autonoma capacità dei comuni di decidere sull'adesione o meno alla costituenda comunità montana.

Il richiamo alla legge regionale 82/2000 non sarebbe più attuale in quanto non terrebbe conto dei rinnovati spazi di autonomia attribuiti agli enti locali dalla riforma del Titolo V e ne viola, in particolare, gli articoli 114 e 117, comma 2, lett. p).

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE N. 11 DEL 15 FEBBRAIO 2005 (GU 10/05)

Materia: Protezione civile

Limiti violati: artt. 117 secondo comma, lett. g) e m), comma terzo, e 118 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: Decreto del Presidente della giunta della Regione Toscana 1 dicembre 2004, n. 69/R

Il regolamento impugnato, adottato dalla regione Toscana in attuazione della legge 29 dicembre 2003, n. 67 relativa all'ordinamento e disciplina del sistema regionale della protezione civile, prevede in particolare, all'art. 10, che, ai fini del raccordo strategico operativo tra le forze coinvolte nella gestione dell'emergenza, sia costituita una struttura denominata unità di crisi alla quale partecipano anche soggetti esterni all'ente territoriale o locale (vigili del fuoco, il prefetto o un suo rappresentante), il cui apporto, viene definito "previa intesa con i medesimi".

Quindi i successivi articoli stabiliscono il coordinamento, rispettivamente, a livello comunale e provinciale.

Le disposizioni richiamate sarebbero illegittime in quanto lesive delle prerogative dello Stato, laddove si prevede la partecipazione dei prefetti e delle strutture operative nazionali di protezione civile in organismi convocati e presieduti da rappresentanti degli enti locali.

Infatti, nell'ambito della protezione civile, essendo materia di competenza concorrente, ogni intervento legislativo regionale dovrebbe attenersi ai principi fondamentali fissati dalla legge statale.

In ogni caso le disposizioni contenute negli artt. 10, 11 e 12 del regolamento sarebbero lesive delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, comma secondo, lett. g)) in quanto attribuiscono ad organi statali ulteriori compiti, al di fuori di quelli previsti dalla disciplina statale.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 25 DEL 22 febbraio 2005
(GU 11/05)

Materia: Università e istituzioni di alta cultura

Limiti violati: artt. 33, commi secondo e sesto, art. 117, comma secondo, lett. n) e comma terzo, Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania)

Annotazioni: Con la legge in oggetto la Regione Campania ha emanato norme volte alla dichiarata finalità di promozione della tutela, valorizzazione e sviluppo delle università operanti sul territorio regionale campano. A tale scopo risultano enunciate disposizioni di tipo strumentale, organizzativo e finanziario, culminanti nella formazione di uno strumento triennale di programmazione e gestione degli interventi relativi ai vari atenei ed alle rispettive attività, da adottarsi nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Il Governo sostiene che alcune di tali previsioni siano illegittime in quanto risultano incidere sulla competenza legislativa e regolamentare attribuita in via esclusiva allo Stato dalla Costituzione (art. 33, comma 6 e art. 117, comma 2, lett. n) Cost.).

Si afferma che, come di recente stabilito dalla Corte Cost., (n. 423/2004), l'art. 33, comma 6, della Costituzione, nel prevedere che "Le università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato", introduce una riserva di legge statale in materia di università che includerebbe, tra l'altro, la disciplina dei diversi percorsi formativi e dei relativi titoli di studio (laurea, laurea magistrale ecc.), della programmazione universitaria e dello stato giuridico del personale docente e non. Quindi sarebbe nell'ambito di tale cornice che le università esercitano la propria autonomia didattica. Del resto l'uniformità del sistema scolastico in genere, sarebbe garantita da "norme generali" dettate dalla Repubblica (art. 117, comma secondo, lett. n).

Da ciò consegue che risultano lesive delle attribuzioni legislative e regolamentari esclusive dello Stato le disposizioni della legge regionale campana che attribuiscono alla programmazione regionale l'istituzione ed il finanziamento delle scuole di eccellenza e di master, perché in contrasto con il principio dettato dall'art. 17, comma 95, della legge 127/1997 secondo cui i criteri generali dell'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università.